

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 835

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2001

—————

Legge quadro per la tutela dell’artigianato artistico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'artigianato è un settore complesso e variegato, nel quale convivono tante realtà tra loro profondamente differenti, forse anche perchè nell'impresa artigiana il soggetto imprenditore si pone come assoluto protagonista e tende a crearsi intorno un contesto che risulti congeniale all'attività che esercita. Per cui se è innegabile la sua capacità di misurarsi con le più moderne e sofisticate tecniche, è altrettanto innegabile che una notevole parte di esso opera in uno spazio-cerniera tra artigianato ed arte, dove prevale l'estro creativo e l'affinamento estremo della manualità. È quella parte del settore che viene individuato come «artigianato artistico e tradizionale», le cui lavorazioni privilegiano la forma artistica, l'aspetto estetico e propongono in primo piano la personalità dell'artigiano e la sua inconfondibile impronta.

Basti pensare: all'arte decorativa che va dall'affresco murale alla pietra lavorata, dallo stucco alla terra cotta, dal mosaico alla lavorazione del marmo; all'arredamento, che comprende la lavorazione artistica del legno, del ferro battuto, del bronzo e del rame; alle stoffe d'arte, ai tappeti, agli arazzi, ai ricami ed ai merletti che hanno reso rinomato il nostro artigianato in ogni epoca e in tutti i Paesi.

C'è poi l'altro grande filone che riguarda l'oreficeria e la gioielleria, il taglio e l'allestimento delle pietre preziose, l'incisione, la miniatura, lo smalto, lo sbalzo, le medaglie; la pirografia, la pittura su vetro, le lavorazioni della cartapesta, della rafia, del giunco e così via.

Talune di queste lavorazioni spesso esprimono motivi tradizionali, radicati nella storia di tante regioni italiane, che restano però va-

lidi e tali da rendere incompleta una storia dell'arte che volesse prescindere.

Non va poi dimenticato l'artigianato che opera nell'abbigliamento, campo che lo ha visto costretto a competere con la produzione in serie dell'industria, ma dove continua - con le creazioni di alta moda, le confezioni specializzate e gli accessori - a mantenere un ruolo insostituibile ed esclusivo. Nè va taciuta la rilevante realtà delle ceramiche, delle maioliche, delle porcellane, per finire alle lavorazioni più usuali come quelle della costruzione di strumenti musicali, dei giocattoli, delle cornici e della grafica.

È pur vero che a livello regionale esistono normative finalizzate alla valorizzazione delle vocazioni artistiche locali, ma risultano poste nell'ottica della salvaguardia specifica del patrimonio di cultura e di tradizioni del territorio. L'artigianato artistico e tradizionale necessita, invece, di un'organica disciplina a livello nazionale; che possa consentire di tutelarlo contro le imitazioni, le riproduzioni illecite, gli adattamenti abusivi, il plagio culturale e, al tempo stesso, di promuovere il suo sviluppo attraverso mirati strumenti di sostegno e promozione.

Il presente disegno di legge si muove in tale direzione e consta di dieci articoli.

Gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono le finalità, definiscono le produzioni dell'artigianato artistico e individuano le forme di tutela dello stesso.

L'articolo 4 prevede l'istituzione presso le commissioni provinciali dell'artigianato del «registro della produzione artistica» e precisa i requisiti per l'iscrizione allo stesso.

L'articolo 5 prevede i «disciplinari di produzione», che devono definire e descrivere «i caratteri fondamentali delle singole produzioni artistiche».

L'articolo 6 prevede l'istituzione - con decreto del Ministro delle attività produttive - del «Consiglio nazionale per la tutela delle lavorazioni artistiche», e stabilisce i compiti, la durata, il numero dei componenti e i requisiti che gli stessi devono possedere per farne parte.

L'articolo 7 demanda alle regioni il compito di disciplinare «il riconoscimento della qualifica di bottega-scuola alle imprese artigiane appartenenti al settore» e prevede che la stessa «bottega-scuola» debba essere diretta e gestita personalmente dal titolare che sia in possesso della qualifica di maestro artigiano.

L'articolo 8 stabilisce i requisiti necessari per il titolo di «maestro artigiano», i suoi do-

veri e che le regioni prevedano particolari incentivi per assicurare un organico svolgimento delle attività formative delle «botteghe-scuola», nonché una loro «attività di verifica sul funzionamento e sull'efficienza» delle stesse.

L'articolo 9 prevede «norme relative alla locazione degli immobili destinati alle produzioni dell'artigianato artistico», volte a correggere le tendenze speculative e gli eccessi di terziarizzazione dei centri storici.

L'articolo 10 precisa l'ambito di applicazione del disegno di legge in esame.

Un testo simile al presente è stato presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Adriana Poli Bortone nella XIII legislatura (atto Camera n. 992).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato garantisce la tutela delle denominazioni di origine e delle specificità delle produzioni dell'artigianato artistico, ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche e delle relative tecniche di produzione.

2. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, la regione provvede alla tutela delle produzioni di cui al comma 1, nonché dei servizi di restauro dei beni di interesse storico e artistico, tramite l'adozione di interventi diretti al riconoscimento ed alla qualificazione stilistica dei prodotti, alla valorizzazione artistica ed alla promozione dei medesimi, nonché alla salvaguardia del patrimonio storico e culturale a livello territoriale.

Art. 2.

(Produzioni tutelate)

1. Sono considerate produzioni dell'artigianato artistico, ai fini della presente legge, quelle effettuate secondo forme, decori, tecniche e stili che costituiscono il patrimonio storico e culturale consolidatosi in zone di affermata e intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

Art. 3.

(Forme di tutela)

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di cui alla presente legge viene attuata su base regionale mediante l'apposizione sui prodotti di un marchio recante la specificazione della tipologia di produzione artistica e della relativa zona di provenienza.

2. I marchi di cui al comma 1 sono individuati dal Consiglio nazionale per la tutela delle lavorazioni artistiche di cui all'articolo 6 e fanno parte integrante dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 5.

3. Hanno titolo ad ottenere la concessione dell'uso del marchio di cui al comma 1 gli operatori iscritti nel registro di cui all'articolo 4, le cui produzioni sono conformi alle previsioni del relativo disciplinare.

4. L'uso del marchio di cui al comma 1, se mancano i requisiti di cui alla presente legge comporta, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo compreso tra un minimo di 1.032,91 euro ed un massimo di 10.329,14 euro. Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 2598 e seguenti del codice civile.

Art. 4.

(Registro dei produttori)

1. Ai fini del perseguimento delle forme di tutela di cui alla presente legge è istituito, presso le commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il «registro della produzione artistica», suddiviso in apposite sezioni, nelle quali sono tenuti ad iscriversi gli operatori artigiani dei settori produttivi indicati all'articolo 2.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1, le imprese devono comprovare

l'appartenenza prevalente delle proprie produzioni al settore delle produzioni artistiche così come definito dalla presente legge.

3. Le regioni, sentito il Consiglio di cui all'articolo 6, stabiliscono le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione, nonchè alla presentazione, all'esame ed alla valutazione delle domande di iscrizione al registro di cui al presente articolo. Le regioni stabiliscono altresì le norme di funzionamento del registro medesimo.

4. Le decisioni inerenti alle richieste di iscrizione devono essere notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

5. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno facoltà di accertare la permanenza della conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione e di verificare il legittimo uso del marchio, disponendo, se del caso, la cancellazione d'ufficio dal registro.

6. Le decisioni inerenti alla tenuta del registro sono impugnabili da chiunque abbia interesse con ricorso da presentare al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione.

Art. 5.

(Disciplinari di produzione)

1. I disciplinari di produzione dei prodotti artistici definiscono e descrivono i caratteri fondamentali delle singole produzioni artistiche, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale delle tradizioni produttive consolidate a livello locale alle tecniche di lavorazione e produzione alle materie usate, nonchè i criteri di valutazione di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo ed ag-

giornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

2. I disciplinari, tenendo conto della tipologia del prodotto, indicano altresì le soluzioni per l'apposizione del marchio di cui all'articolo 3.

3. I disciplinari sono definiti dal Consiglio di cui all'articolo 6 ed approvati con decreti del Ministro delle attività produttive, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

(Consiglio nazionale per la tutela delle lavorazioni artistiche)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 in maniera omogenea a livello nazionale, è istituito il Consiglio nazionale per la tutela delle lavorazioni artistiche, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio:

a) su proposta delle regioni individua e riconosce, entro un anno dal suo insediamento, le singole tipologie produttive ammissibili alla tutela di cui alla presente legge, sulla base del patrimonio storico e culturale delle tradizioni produttive di natura artistica consolidate a livello territoriale;

b) definisce i disciplinari di produzione per le singole tipologie produttive, procedendo anche alla loro variazione ed aggiornamento, ed elabora i relativi marchi;

c) collabora alle iniziative di studio e promozionali dirette a conseguire il miglioramento ed una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate, concorrendo, in Italia ed all'estero, alla tutela ed alla promozione delle medesime, d'intesa con le regioni, gli altri enti locali competenti, i consorzi ed ogni altro ente od organismo interessato;

d) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

3. Il Consiglio è istituito con decreto del Ministro delle attività produttive.

4. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto da esperti del settore sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico, secondo i seguenti criteri:

a) tre componenti in rappresentanza delle regioni di affermata tradizione di produzioni artistiche;

b) tre componenti in rappresentanza degli operatori dell'artigianato artistico, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) un componente in rappresentanza del Ministero delle attività produttive;

d) un componente in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali;

e) un componente in rappresentanza dell'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Il Consiglio elegge al proprio interno il presidente ed il vice presidente.

Art. 7.

(Bottega-scuola)

1. Al fine di sostenere la qualificazione ed il rinnovamento delle attività tutelate dalla presente legge ed allo scopo di incentivare l'avviamento dei giovani al lavoro e di promuovere lo sviluppo della professionalità dei lavoratori nelle imprese dell'artigianato artistico, le regioni, in conformità ai principi previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e nel quadro delle previsioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, disciplinano il riconoscimento della qualifica di «bottega-scuola» alle imprese artigiane appartenenti al settore.

2. La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal titolare in possesso della qualifica di «maestro artigiano» di cui all'articolo 8 e deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo tecnico, didattico ed ambientale, anche ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro, al fine di assicurare lo

svolgimento dell'attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le modalità e le condizioni stabilite nelle convenzioni stipulate con la regione.

Art. 8.

(Maestro artigiano)

1. Il titolo di «maestro artigiano» può essere conferito ai titolari di imprese artigiane, ovvero ai soci di impresa artigiana costituita in forma societaria purchè partecipino personalmente all'attività.

2. I requisiti richiesti sono:

a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) anzianità professionale maturata nell'esercizio dell'impresa o anche nello svolgimento dell'attività in forma subordinata professionalmente qualificata;

c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi, o dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonchè da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato, per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Il maestro artigiano, nell'esercizio della bottega-scuola, è tenuto a:

a) impartire o far impartire l'insegnamento teorico circa le nozioni tecniche, scientifiche e tecnologiche fondamentali dell'attività specifica, oltre alle necessarie conoscenze di ordine storico e culturale ed ai riferimenti di carattere stilistico e tradizionale propedeutici per il conseguimento delle relative qualifiche professionali;

b) curare l'addestramento pratico finalizzato, in correlazione con l'insegnamento di cui alla lettera a), a trasmettere le proprie conoscenze tecniche e professionali per il conseguimento di una capacità tecnica specifica.

3. Al fine di assicurare un organico svolgimento delle attività formative della bottega-scuola, la regione prevede:

a) la concessione di contributi ed incentivi alla bottega-scuola, a titolo di indennità per l'esercizio delle attività formative e di contributo in conto spese di organizzazione e di laboratorio;

b) il riconoscimento agli allievi di premi periodici di frequenza e profitto;

c) l'erogazione di appositi contributi in conto spese di occupazione per gli apprendisti impiegati nella bottega-scuola;

d) lo svolgimento di attività di verifica sul funzionamento e sull'efficienza delle botteghe-scuola, nonché sul reale livello di preparazione conseguita dagli allievi e dagli apprendisti al termine dei corsi di formazione, con la determinazione dei criteri di eventuale esclusione per inidoneità.

Art. 9.

(Norme relative alla locazione degli immobili destinati alle produzioni dell'artigianato artistico)

1. All'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il rilascio degli immobili destinati a laboratorio per le produzioni dell'artigianato artistico, o per le attività di restauro, è subordinato, ai fini della conservazione e della valorizzazione delle attività stesse, al reperimento

di altro immobile che permetta la continuazione dell'attività nella medesima zona.

Il rilascio degli immobili di cui al quinto comma è altresì subordinato, ai fini della conservazione e della valorizzazione dei centri storici e della tutela delle tradizioni locali o di aree di particolare interesse storico-culturale, alla determinazione da parte del comune delle attività economiche compatibili con il contesto urbanistico, storico e culturale del proprio territorio, che possono essere esercitate nel medesimo immobile».

Art. 10.

(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, le norme di cui alla presente legge non si applicano alle produzioni del settore ceramico di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni.

